



Corte I

A-6547/2011

Sentenza del 22 ottobre 2013

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jérôme Candrian e Christoph Bandli, cancelliera Sara Friedli.

Parti

A. _____,
patrocinato da ...,
ricorrente,

contro

Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Berna,

e

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,**
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Approvazione dei piani, N2 Chiasso-Mendrisio,
riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio.

Fatti:**A.**

Con atto 11 luglio 2008, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha inoltrato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) una richiesta d'approvazione dei piani per la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio sulla N2. Dal 19 agosto al 19 settembre 2008 il progetto è stato sottoposto all'inchiesta pubblica mediante pubblicazione presso i comuni toccati (Mendrisio, Rancate e Ligornetto) e nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FU 67/2008).

B.

Con scritto 17 settembre 2008, A._____ ha inoltrato opposizione contro il progetto, esigendo – in sostituzione dell'esistente accesso alla strada cantonale che verrà soppresso – un accesso diretto dalla sua particella n. [...] del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di Mendrisio-Rancate verso la rotonda che verrà sistemata sulla strada cantonale.

Inoltre, con scritto 19 settembre 2011, A._____ ha chiesto la restituzione del termine d'opposizione per opporsi all'attraversamento – e consecutiva espropriazione – di un gasdotto delle Aziende Elettriche di Lugano (AIL) che deve essere spostato a causa del progetto autostradale e che attraverserà quindi la particella n. [...] di cui sopra. A sostegno di detta richiesta, A._____ ha indicato di non avere capito, durante il periodo d'esposizione pubblica, che lo spostamento del gasdotto avrebbe toccato la sua particella.

C.

Con decisione 31 ottobre 2011, il DATEC ha approvato i piani inoltrati e respinto ai sensi dei considerandi l'opposizione di A._____, demandando le pretese d'indennizzo alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS). Il DATEC ha in sostanza respinto l'opposizione circa l'accesso alla rotonda prevista e dichiarato tardiva l'opposizione circa la sistemazione del gasdotto.

D.

Con scritto 2 dicembre 2011, A._____ (di seguito: il ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, concludendo per il suo annullamento, protestando tasse, spese e ripetibili. L'argomentazione verte sull'esigenza di sistemazione di un accesso diretto diverso da quello previsto dal progetto qui querelato; in sostanza il ricorrente contesta che

l'accesso (per i veicoli in entrata ed uscita dalla particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate) previsto nell'ambito del progetto sia equiparabile a quello esistente e sostiene inoltre che la soluzione ritenuta sia molto pericolosa. Viene pure contestata la decisione in quanto il DATEC ha dichiarato tardiva l'opposizione del 19 settembre 2011 concernente lo spostamento del gasdotto, rifiutando nel contempo ogni richiesta di restituzione del termine d'opposizione.

E.

Con scritto 23 gennaio 2012, l'USTRA ha inoltrato la propria risposta al ricorso, concludendo per il suo rigetto integrale, protestando tasse, spese e ripetibili. L'USTRA invoca che di fatto il ricorrente non dispone per niente all'ora attuale di un accesso su Via Penate in quanto per accedervi, dovrebbe passare su un fondo di sua proprietà, sul quale egli non dispone del dovuto diritto di passo; peraltro, la particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate non sarebbe interessata che minimamente dalle attività della ditta del ricorrente di cui la libertà economica non è di conseguenza minimamente messa in pericolo dal progetto, il quale non sopprime nessun accesso ma ne crea tutt'ora uno nuovo. Oltretutto, nell'ipotesi che sia ritenuto che un accesso è effettivamente soppresso dal progetto querelato, l'USTRA espone che l'accesso approvato raffigura una soluzione migliore all'accesso di cui il ricorrente lamenta un'ipotetica soppressione. Di conseguenza, l'allacciamento alla rotonda di Rancate non è necessario, oltre che tecnicamente non percorribile. Per quanto riguarda lo spostamento del gasdotto AIL sulla predetta particella n. [...], l'USTRA sostiene che l'opposizione è tardiva e che non vi sarebbe nessun motivo di restituzione del termine d'opposizione, scaduto da quasi tre anni al momento in cui è insorta la nuova contestazione.

F.

Con scritto 22 febbraio 2012, il DATEC (di seguito: autorità inferiore) ha inoltrato la propria presa di posizione, concludendo per un rigetto integrale del ricorso, protestando tasse e spese. Con medesimo atto, l'autorità inferiore ha per giunta chiesto la revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. Nel merito, adotta la stessa argomentazione della controparte, spiegando quindi in sostanza che l'atto impugnato prenderebbe erroneamente in considerazione la soppressione di un accesso a favore della particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate verso la Via Penate in quanto detto accesso, di fatto, non esisterebbe. Per quanto riguarda lo spostamento del gasdotto delle AIL sul mappale del ricorrente, sposa integralmente le ragioni dell'USTRA e si riconferma nella decisione impugnata.

G.

Raccolte le osservazioni circa la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo da parte del ricorrente nonché dell'USTRA, lo scrivente Tribunale, ha revocato l'effetto sospensivo con decisione incidentale 23 marzo 2012.

H.

In data 8 marzo 2013, il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni finali, contestando le allegazioni dell'USTRA circa l'esistenza effettiva all'ora attuale di un accesso, chiedendo che perizie circa la sicurezza siano eseguite e che vengano coinvolte le autorità cantonali e comunali. Per il resto, si riconferma nelle conclusioni formulate nel ricorso.

I.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:**1.**

1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dal DATEC giusta l'art. 26 cpv. 1 della Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11), per il tramite della sua Segreteria generale in virtù dell'art. 5 lett. e dell'Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (Org-DATEC, RS 172.217.1). Trattandosi di una decisione emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

1.2 Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione

impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c).

In concreto, il ricorrente è proprietario della particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate che confina con l'opera progettata ed approvata con la decisione impugnata, con la quale, tra l'altro è stata respinta la sua opposizione. Essendo quindi toccato dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 48 PA, esso risulta legittimato a ricorrere.

1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Esso è dunque ricevibile in ordine.

2.

2.1 Secondo l'art. 49 PA, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (lett. a), sulla constatazione inesatta o incompleta di fatti pertinenti (lett. b), nonché sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale (lett. c).

Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Züri/San Gallo 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49 PA)

2.2 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio *iura novit curia*. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adottati e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il Tribunale statuyente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3. ed., Berna 2011, pag. 300 e segg.).

3.

Ai fini del presente giudizio, vista la complessità della fattispecie implicante oltre alla modifica di uno svincolo autostradale, pure il conseguente spostamento di un gasdotto, come altresì gli interrogativi espressi dal ricorrente nelle osservazioni 14 marzo 2012, è qui preliminarmente opportuno fare chiarezza in merito alla procedura di approvazione adottata dal DATEC, constatando (se del caso) le eventuali irregolarità.

3.1 Sotto l'aspetto materiale, ma anche procedurale legato all'approvazione di piani di infrastrutture stradali, il progetto qui querelato sottostà alla LSN, in particolar modo agli artt. 21 e segg. LSN. In virtù dell'art. 26 cpv. 1 LSN, il DATEC è competente per approvare i piani per i progetti esecutivi concernenti le strade nazionali. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LSN, con l'approvazione dei piani, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 LSN, le vie di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall'Assemblea federale. Esse sono ripartite in strade nazionali di prima (autostrade), di seconda (semi-autostrade) e di terza classe (strade principali indicate come tali; cfr. art. 1 cpv. 2 LSN; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3. ed., Losanna 1996, pag. 41). Ciò premesso, le vie di collegamento costituenti delle strade nazionali sono elencate nell'Allegato al Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11). *A contrario*, le strade non espressamente menzionate nel suddetto elenco non rientrano in quelle nazionali. In virtù dell'art. 3 dell'Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN, RS 725.111) i fondi delle strade nazionali devono altresì essere menzionati come tali nel registro fondiario. La suddivisione in autostrade, semiautostrade e strade principali della rete delle strade nazionali e quelle cantonali è poi precisata negli allegati 1 e 2 di cui all'Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito (RS 741.272).

Giusta l'art. 6 LSN, fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti. In virtù dell'art. 2 lett. c OSN, sono parti costitutive delle strade nazionali pure i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale

importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie.

3.3 Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della Legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di decisione (LCoord, RU 1999 3071 segg.; Messaggio del 25 febbraio 1998 del Consiglio federale concernente la LCoord [di seguito: Messaggio LCoord] in: FF 1998 2029 segg.), tutte le procedure d'autorizzazione per le infrastrutture pubbliche sono state modificate. Sostanzialmente, la decisione, come indicato abbastanza chiaramente dalla sua denominazione, approva i piani, nella fattispecie di un progetto esecutivo di strada nazionale. I principi di coordinamento hanno per scopo principalmente che un'autorità unica possa controllare il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari – e numerose – che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Inoltre, la LCoord ha introdotto il principio dell'incorporazione della procedura d'espropriazione all'approvazione dei piani; ne discende che ormai, tutte le obiezioni al progetto, che si tratti d'obiezioni relative al progetto stesso o d'obiezioni relative ad una misura d'espropriazione come pure delle pretese all'indennità per espropriazione, devono essere inoltrate dinanzi all'autorità d'approvazione dei piani, la quale decide sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale come pure sull'espropriazione. Le pretese d'indennità per espropriazione vengono invece demandate alle Commissioni federali di stima del circondario competente una volta cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione; è la CFS a decidere poi sull'indennità relativa all'espropriazione (cfr. Messaggio LCoord in: FF 1998 2029, pag. 2038, cfr. parimenti sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).

3.4 In concreto, gli interventi previsti nell'ambito del progetto per la riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio toccano principalmente la N2 Chiasso-Mendrisio, una strada nazionale ai sensi del citato Decreto federale (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Gli stessi implicano sia l'adattamento e l'ampliamento di tracciati stradali esistenti che la formazione di nuovi collegamenti, allo scopo di suddividere correttamente l'uscita per Mendrisio e il raccordo tra la N2 e la SPA 3945, nonché di gestire in modo ottimale i flussi di traffico in entrata e uscita dallo svincolo di Mendrisio. L'area d'intervento è ben delimitata così come descritto nella relazione tecnica (cfr. allegato n. 58 nella scatola n. 1), nonché dai

relativi piani (cfr. in particolare allegati n. 1-6 contenuti nella scatola n. 1). Ciò precisato, nella misura in cui detti interventi interessano delle parti costitutive della strada nazionale ai sensi dell'art. 6 LSN e dell'art. 2 OSN (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio) e rientrano nel perimetro d'intervento delimitato dal progetto esecutivo – tra cui l'eventuale concessione al ricorrente del postulato accesso sulla strada cantonale – il DATEC è l'autorità competente per l'approvazione dei relativi piani.

Il progetto prevede altresì la costruzione di numerose nuove infrastrutture (viadotti, rotonde, bretelle di collegamento, ecc.). Il gasdotto Chiasso-Lugano delle AIL entra in conflitto con parte delle infrastrutture previste, sia per quanto riguarda la fase di cantiere che per la sistemazione a lavori eseguiti. In conflitti si registrano in particolare in zona "Penate" e in zona "Tana" dove l'attuale gasdotto dovrà quindi essere spostato (cfr. allegato n. 122 pag. 1 e allegato n. 111 pag. 2 contenuti nella scatola n. 2). Nella misura in cui il progetto principale concerne la N2 Chiasso-Lugano e che la modifica del suo tracciato implica lo spostamento del gasdotto, appare logico e sensato che il DATEC approvi i piani di entrambi i progetti in una sola decisione, in conformità allo spirito della LCoord (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), previo consultazione delle autorità specializzate, quale l'Ispettorato federale degli oleodotti e gasdotto, come *in casu* (cfr. doc. 19 dell'incarto prodotto dal DATEC [di seguito: inc. DATEC]).

Visto quanto precede, la decisione di approvazione in oggetto non risulta pertanto né irregolare né arbitraria, l'autorità inferiore potendo senz'altro statuire sia sulla ricevibilità sia nel merito delle censure sollevate dal ricorrente al riguardo.

4.

Ciò stabilito, nella presente fattispecie l'oggetto dell'esame dello scrivente Tribunale è circoscritto alle due seguenti problematiche: (i) da un lato, la soppressione del preteso accesso per il mapp. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate alla Via Penate e la sua sostituzione con un accesso giudicato inadeguato dal ricorrente (cfr. consid. 4.1 che segue), (ii) dall'altro lato, i problemi legati allo spostamento del gasdotto AIL, non trattati dall'autorità inferiore in quanto da lei considerati come sollevati tardivamente dal ricorrente (cfr. consid. 4.2 che segue).

4.1 Per quanto concerne il discusso accesso alla Via Penate, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

4.1.1 La decisione impugnata – stando ai considerandi – è poco chiara in merito all'esame dell'accesso sostitutivo. In detti considerandi, l'autorità inferiore ha espresso di non essere contraria ad un accesso reputato equivalente a quello di cui veniva invocata la soppressione. Vengono poi discussi vari accessi che sono stati ovviamente oggetto di discussioni, senza che sia possibile allo scrivente Tribunale di capire la quale delle eventuali soluzioni alternative sarebbe stata supportata dall'autorità inferiore (cfr. variante 6 febbraio 2009 di cui al doc. 21 dell'inc. DATEC, variante 30 novembre 2010 di cui al doc. 5 dell'inc. DATEC o altra variante?). La decisione, di fatto, non menziona un qualsiasi riferimento ai relativi piani modificati. Al riguardo, l'autorità inferiore ha precisato che, benché inclusa nel presente progetto e realizzata dall'USTRA, la futura strada che passerà dinanzi alla proprietà del ricorrente sarà una strada cantonale, ragione per cui la competenza per mettere eventualmente in sicurezza l'accesso spetterà al Cantone.

Siffatto modo di agire è senz'altro qui discutibile. Ci si potrebbe infatti quanto meno interrogare sulla sua regolarità, dal momento che l'autorità inferiore risulta competente per statuire sulla richiesta d'accesso su un tratto di strada cantonale rientrante tra le parti costitutive della strada nazionale in esame (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio).

Dall'altra parte, stando al dispositivo della decisione impugnata, il DATEC ha approvato solo i piani pubblicati ma non quelli inerenti ad un qualunque accesso sostitutivo. In effetti il dispositivo – parte della decisione che fissa definitivamente i diritti ed obblighi di una decisione (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, *Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure*, 2. ed., Basilea/Neuchâtel 2013, pag. 143) – approva, elencandoli dettagliatamente, soltanto i piani di pubblicazione, respingendo nel contempo l'opposizione del ricorrente ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente contesta detto accesso sostitutivo – che di fatto non gli è stato concesso – il ricorso su questo punto si rivela privo d'oggetto.

4.1.2 Nella misura in cui viene invocata la soppressione di un accesso esistente, lo scrivente Tribunale procederà comunque all'esame della questione a sapere se realmente il ricorrente subisce un qualsiasi pregiudizio e se aveva diritto ad un eventuale accesso sostitutivo.

Sin da principio, il ricorrente ha sempre sostenuto di disporre di un diritto di accesso a favore della particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate sulla Via Penate, iscritto a registro fondiario e visibile su tutte le mappe, il quale verrebbe soppresso dalla nuova riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio. Nell'opposizione 17 settembre 2008 esso ne ha rivendicato il mantenimento o perlomeno la sostituzione con un accesso diretto sulla futura rotonda di Rancate.

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore – tenuto conto delle discussioni intercorse durante la procedura d'approvazione dei piani del progetto esecutivo in oggetto, tra cui il tentativo dell'USTRA di trovare una soluzione proponendo un nuovo accesso alla futura strada cantonale – è partita dal presupposto che il ricorrente era effettivamente autorizzato ad utilizzare il "passaggio" di cui rivendica il mantenimento, e meglio, il diritto di accesso alla Via Penate a favore della particella n. [...] passando sulle particelle n. [...] e n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate. Per questo motivo, essa ha pertanto ritenuto che il progetto in questione lo avrebbe effettivamente soppresso. Ciò premesso, essa ha respinto la richiesta di mantenimento dell'esistente accesso in quanto troppo vicino alla futura rotonda di "Rancate", come pure quella di sostituzione con un accesso diretto alla predetta rotonda poiché tecnicamente problematico, così come indicato dall'USTRA. Nel contempo, essa ha constatato come il progetto in esame – senza che sia possibile, come già indicato, di capire a quali eventuali varianti si stava accennando – mantenga un accesso equivalente a quello attuale, compensandolo ampiamente, così come proposto dall'USTRA. Come già menzionato (cfr. consid. 4.1.1 che precede), però, l'autorità inferiore ha poi rinunciato ad esaminare più oltre le questioni di sicurezza perché la futura strada sarebbe poi stata di competenza cantonale.

Nel proprio ricorso il ricorrente si è opposto fermamente alla realizzazione del predetto accesso sostitutivo, poiché inadeguato. Questo gravame, come già considerato, è privo d'oggetto visto il contenuto del dispositivo dell'atto impugnato (cfr. consid. 4.1.1 che precede). Nel contempo, sempre rivendicando il mantenimento dell'attuale accesso, il ricorrente ha postulato in alternativa la formazione di un doppio accesso, uno a Sud e uno a Nord della rotonda di Rancate.

4.1.3 Sennonché, durante l'istruttoria esperita dallo scrivente Tribunale è emerso che invero il ricorrente – contrariamente a quanto da lui sempre asserito e considerato erroneamente sia dall'autorità inferiore, che dall'USTRA – attualmente non dispone legalmente di alcun diritto di

passo veicolare a favore della particella n. [...] sulle particelle n. [...] e n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate di proprietà dell'USTRA, rispettivamente del Cantone Ticino, permettente il rivendicato accesso sulla Via Penate. Negli stessi estratti del Registro fondiario difetta infatti una qualsiasi indicazione al riguardo. Agli atti difetta peraltro un qualunque altro documento (contratto, accordo, scambio di scritti, ecc.) attestante che nondimeno egli può usufruire del suddetto passaggio o che ne poteva usufruire in passato. Se è vero che il ricorrente possiede un accesso, lo stesso è tuttavia ubicato dalla parte opposta del fondo, e meglio sulla Via [...], ovvero la strada comunale di cui alla particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate; a detta strada comunale egli può accedere direttamente, ma anche indirettamente grazie al diritto di passo veicolare di cui dispone (dal citato mappale n. [...]) sulla particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate.

Stando alle costatazioni di fatto che emergono dall'incarto e dalla stessa documentazione fotografica prodotta dal ricorrente (cfr. allegati alle osservazioni finali dell'8 marzo 2013) risulta chiaramente che l'asserito passaggio – di cui la soppressione sarebbe causata dal progetto – non è attendibile: la "via", che si pretende sia uno sbocco utile per gli automezzi pesanti che il ricorrente utilizzerebbe per il proprio commercio di bibite all'ingrosso, di fatto è una strada sterrata e sicuramente non adeguata a tali mezzi, segnatamente in caso di maltempo. Aggiungasi a ciò il fatto che detto "accesso" è chiaramente sbarrato da un cancello allo sbocco sulla Via Penate. Nel decorso della presente procedura, al ricorrente è stata sottoposta la presa di posizione dell'USTRA con la quale quest'ultima ha finalmente constatato che l'asseverato diritto di passo infatti non esiste. Esso si è limitato ad invocare che nel passato c'era una "strada privata", la cui esistenza risulterebbe dalle mappe (di inizio secolo) o da "Google Earth"; non è stato in grado – ovviamente – di produrre un qualsiasi documento ufficiale comprovante quanto affermato.

Non v'è quindi nessun diritto di passo esistente sulle particelle n. [...] e n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate. Di conseguenza, il progetto qui querelato non sopprime nessun diritto particolare del ricorrente.

È dunque partendo da dei falsi presupposti e da allegazioni erranee che l'USTRA ha in un primo tempo proposto un accesso sostitutivo al ricorrente, poi valutato equivalente a quello attuale dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

Di fatto, il progetto in oggetto non arreca alcun pregiudizio né al diritto di proprietà del ricorrente, né alla sua libertà economica, lo stesso non potendosi avvalere della perdita di un accesso giuridicamente inesistente e per giunta impraticabile. Peraltro, egli non necessita neppure di un accesso necessario (cfr. art. 694 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]), possedendone già uno sulla Via [...]. Già per questi motivi, il ricorso risulta qui infondato e va pertanto respinto.

4.1.4 Riguardo all'asserita violazione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità inferiore non avrebbe valutato la proposta soluzione di creare due accessi avanzata dal ricorrente – soluzione solo accennata, ma non precisata in sede ricorsuale – lo scrivente Tribunale rileva come detta censura possa qui rimanere aperta, dal momento che il ricorrente da una parte non ha diritto a nessuna sistemazione particolare e che dall'altra parte, quand'anche si ravvisasse una tale violazione, la stessa andrebbe comunque considerata come sanata, il ricorrente avendo avuto ampio modo di esprimersi al riguardo in questa sede (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 3.1 con rinvii e A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.2.1 – 3.2.4 con rinvii).

4.1.5 Visto quanto precede, le censure sollevate dal ricorrente in merito all'invocata soppressione dell'accesso alla Via Penate e quelle relative alla creazione di un qualsiasi accesso sostitutivo vanno integralmente respinte. Per quanto concerne le critiche mosse contro la proposta dell'USTRA, nella misura in cui sono stati approvati formalmente soltanto i piani di pubblicazione (cfr. consid. 4.1.1 qui sopra), ogni gravame al proposito si rivela privo d'oggetto.

4.2 In merito allo spostamento del gasdotto AIL, lo scrivente Tribunale rileva come nella decisione impugnata l'autorità inferiore abbia ritenuto detta censura tardiva in quanto non formulata nel termine di pubblicazione dei piani congiuntamente all'opposizione 17 settembre 2008, bensì unicamente il 19 settembre 2011. Essa ha peraltro respinto la domanda di restituzione dei termini, ritenendola non solo ingiustificata ma anche tardiva. La stessa non è pertanto entrata nel merito di detta opposizione.

4.2.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-

6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. marg. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1, DTF 113 la 146 consid. 3c; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164 con rinvii). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1, DTF 113 la 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3109/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164 con rinvii).

In concreto, l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se l'opposizione presentata il 19 settembre 2011 va considerata come interposta tempestivamente, di modo che l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito al riguardo.

4.2.2 Come visto, l'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal DATEC (cfr. art. 26 cpv. 1 LSN). Ai sensi dell'art. 27b LSN, la domanda di approvazione dei piani, prima di essere definitivamente vagliata dal DATEC, deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. Tale pubblicazione ha lo scopo di permettere a tutte le persone potenzialmente interessate dal progetto, di prenderne conoscenza e, se del caso, presentare le proprie osservazioni al riguardo mediante opposizione ai sensi dell'art. 27d LSN. Secondo la predetta norma, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della Legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711) può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il DATEC contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. Il termine di opposizione di cui all'art. 27d cpv. 1 LSN è un termine legale e – come tale – è perentorio. Al riguardo, si sottolinea che la perenzione implica la

perdita di un diritto, allorquando il suo detentore omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.5). Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, deve essere inviato agli aventi diritto all'indennità secondo l'art. 31 LEspr, un avviso personale sui diritti da espropriare (cfr. art. 27c LSN). Siffatto avviso ha lo scopo di renderle particolarmente attente in merito ai diritti che verranno espropriati e al loro diritto di opposizione nel predetto termine di pubblicazione.

4.2.3 La LSN non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN/FABIA BOCHSLER/KASPAR PLÜSS, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato in quanto è conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]; cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.6 e A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; STEFAN VOGEL, in: Kommentar VwVG, n. 2 ad art. 24 PA).

La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omissso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.6 con rinvii e A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.136 e segg., in particolare n. marg. 2.139).

4.2.4 In concreto, i piani del progetto esecutivo in esame sono stati pubblicati dal 19 agosto al 19 settembre 2008 con annuncio mediante

affissione sugli albi comunali, sul FU del Cantone Ticino e sui quotidiani della Svizzera italiana. Un avviso personale è stato notificato al qui ricorrente l'11 agosto 2008 menzionante il diritto di attraversamento del suo fondo da parte dell'AIL. Tali circostanze sono confermate dallo stesso ricorrente. Aggiungasi a ciò che nella scatola n. 2 dell'incarto pubblicato è presente un apposito dossier riguardante il piano di espropriazione toccante il Comune di Mendrisio-Rancate. Nella tabella dei diritti da espropriare ivi contenuta è chiaramente menzionato per la particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate di proprietà del ricorrente un "*diritto di attraversamento con condotta sott. GAS AIL ml 50.00*" (cfr. allegato n. 101 del citato dossier). Detta scatola contiene altresì il dossier riguardante lo spostamento della condotta di trasporto gas, comprensiva dei piani indicanti il suo futuro tracciato (cfr. allegati n. 120, 121, 122 e 124 ivi contenuti, in particolare allegati n. 111 e 120 menzionanti la particella n. [...] di proprietà del ricorrente). In tale evenienza, non vi è chi non veda come il ricorrente poteva anche solo nutrire dei dubbi in merito all'impatto dello spostamento del gasdotto sul suo fondo. Sennonché, nell'opposizione da lui presentata il 17 settembre 2008, esso contesta chiaramente la sola presunta soppressione dell'accesso della predetta particella n. [...]. Contrariamente a quanto da lui indicato, il fatto che il gasdotto tocchi esattamente l'area d'accesso stradale attuale, non permette infatti di sostenere la tesi secondo cui le contestazioni relative allo stesso rientrano nella predetta opposizione. La censura sollevata con scritto 19 settembre 2011 – ovvero a ben tre anni di distanza dalla pubblicazione dei piani – concernente lo spostamento del gasdotto è pertanto manifestamente tardiva.

4.2.5 A titolo abbondanziale, dagli atti dell'incarto non risulta peraltro alcun valido motivo permettente l'accoglimento della domanda di restituzione dei termini. Il fatto che il ricorrente non era patrocinato o che non disponeva delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per comprendere appieno la portata del progetto, non costituisce infatti un motivo scusabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Che poi agli atti vi sia un documento concernente l'analisi dei rischi redatto in lingua tedesca (cfr. allegato n. 125 contenuto nel dossier inerente allo spostamento della condotta di trasporto gas), non giustifica ancora la totale mancanza di opposizione al predetto punto del progetto durante il termine di pubblicazione. Se è vero che ad un laico può sfuggire un'argomentazione giuridica complessa a sostegno di un'opposizione, dallo stesso ci si può quantomeno aspettare ch'egli contesti, anche solo sommariamente, i punti che non condivide, *in casu* lo spostamento del gasdotto. In assenza di conoscenze giuridiche o

tecniche, lo stesso – se lo ritiene necessario – può sempre fare appello ad un legale. A prescindere da quanto precede, la domanda di restituzione dei termini risulta comunque essere stata presentata tardivamente dal suo patrocinatore che, avendo lui la padronanza del diritto per professione, poteva senz'altro rendersi conto della reale portata del progetto ben prima del 2011, se non già al momento dell'ottenimento del mandato (al più presto il 21 aprile 2009 [cfr. doc. 18 dell'inc. DATEC]), quantomeno al momento della notifica della presa di posizione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 22 giugno 2009 inerente all'analisi dei rischi relativi allo spostamento del predetto gasdotto proprio in zona Penate ove è situata la già citata particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate di proprietà del ricorrente (cfr. doc. 17 dell'inc. DATEC, pag. 9).

4.2.6 Nell'ambito della contestazione della tardività dell'opposizione, il ricorrente, in questa sede, invoca che avrebbe senz'altro inoltrato l'opposizione se fosse stato in grado di capire l'analisi dei rischi inerenti alla condotta di gas (summenzionato allegato n. 125) redatto in tedesco. Egli – appellandosi all'art. 70 cpv. 1 Cost. che gli conferirebbe il diritto di rivolgersi alle autorità federali in italiano trattandosi di una lingua ufficiale – ritiene di avere il diritto di ottenere una traduzione della stessa, diritto che gli sarebbe stato negato dalle autorità e che rivendita tutt'ora dinanzi allo scrivente Tribunale.

Al riguardo, si rileva che se è vero che di fatto, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 della Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing, RS 441.1), gli amministratori possono rivolgersi alle autorità federali nella lingua ufficiale di loro scelta – ovvero l'italiano, il francese, il tedesco e, nei rapporti con le persone di lingua romancia, il romancio (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.) – ed ottenere una risposta nella medesima lingua (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 593 seg.), tuttavia nell'ambito del diritto amministrativo non sussiste alcun diritto ad ottenere la traduzione degli atti di un incarto, allorquando gli stessi sono redatti in una lingua ufficiale (cfr. art. 33a cpv. 3 PA a *contrario* e art. 33a cpv. 4 PA). Secondo la prassi del Tribunale federale, né l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferiscono infatti all'amministrato il diritto d'ottenere la traduzione nella propria lingua degli atti dell'incarto redatti in una lingua ch'egli non padroneggia o che comprende solo in maniera imperfetta. Di principio, spetta al diretto

interessato farsi tradurre gli atti ufficiali dell'incarto (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3, DTF 127 V 219 consid. 2b/bb, DTF 115 la 64 consid. 6; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 4.3.4 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 599 seg.).

Ne discende che, dal momento che la procedura d'approvazione dei piani in esame è di diritto federale e che l'analisi dei rischi di cui all'allegato n. 125 del dossier "spostamento condotta di trasporto gas" è stata redatta in tedesco, ovvero una lingua ufficiale ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 Cost., per il ricorrente non sussiste alcun diritto ad una sua traduzione. Aggiungasi a ciò, che la predetta domanda formulata per posta elettronica soltanto il 5 ottobre 2011 dal suo patrocinatore (cfr. doc. P) – ossia a ben tre anni di distanza dal periodo pubblicazione del progetto e fuori dal termine di opposizione – appare ad ogni modo manifestamente tardiva. Il ricorrente non può ora invocare un pregiudizio allorquando di fatto poteva senz'altro rendersi conto al momento della visione degli atti della presenza di un documento redatto in lingua tedesca e chiederne, se necessario, dei chiarimenti. Ad ogni modo, la richiesta di traduzione appare comunque superata, dal momento che la decisione impugnata – redatta in italiano – riassume l'essenziale della predetta analisi dei rischi (cfr. decisione impugnata, pag. 50 e segg.). Detta censura – e con essa la richiesta di traduzione dell'analisi dei rischi – non può dunque che essere respinta.

In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che confermare la decisione impugnata, constatando la tardività della predetta opposizione. Per questi motivi, lo stesso non entra nel merito al riguardo.

5.

Per quanto concerne le rimanenti censure e le postulate misure istruttorie lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

Riguardo alla richiesta d'esperimento di una perizia o di accertamento in un altro modo della sicurezza della soluzione viaria (accesso) prevista dalla decisione impugnata, come pure la richiesta di produzione dei rapporti tecnici e delle perizie sui cui l'autorità inferiore e l'USTRA si sarebbero basate per considerare come adeguato il predetto accesso sostitutivo, nonché l'eventuale consultazione del Cantone e del Comune di Mendrisio al riguardo, così come postulato dal ricorrente, lo scrivente Tribunale rileva come tali mezzi di prova appaiono tutti superflui, dal momento che – come visto (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio) – di fatto la decisione impugnata non crea affatto un nuovo accesso sulla strada cantonale e neppure vi sono i presupposti per concederne uno al

ricorrente. Analogo discorso vale per la richiesta d'esperimento di un sopralluogo nonché quella di convocazione di una non bene precisata udienza. In merito, si precisa che ad ogni modo gli stessi non risultano qui necessari, dal momento che, alla luce degli atti dell'incarto in possesso dello scrivente Tribunale, la fattispecie appare sufficientemente chiara nonché completa e la causa – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – "matura" per essere giudicata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti (cfr. art. 12 PA e art. 33 PA), dette richieste di prove vanno tutte qui respinte.

6.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di 2'000 franchi versato dal ricorrente il 12 dicembre 2011. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA *a contrario*, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF *a contrario*).

(il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali di 2'000 franchi sono poste a carico del ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lui versato.

3.

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- USTRA (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: